

## IL DECRETO TUTELA DEL LAVORO E CRISI AZIENDALI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 101 del 3 settembre 2019 che contiene disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

Riepiloghiamo di seguito le **principali novità**.

### **GESTIONE SEPARATA**

Ai soggetti iscritti al **fondo pensionistico** Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, spetterà:

- l'indennità giornaliera di malattia,
- l'indennità di degenza ospedaliera,
- il congedo di maternità e
- il congedo parentale

a condizione che, nei loro confronti, risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.

### **RIDERS**

Vengono fissati i livelli minimi di tutela cui hanno diritto i lavoratori impiegati nelle **attività di consegna di beni per conto altrui**, in ambito urbano e **con l'ausilio di veicoli a due ruote** o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali (c.d. riders).

I lavoratori che operano al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato hanno diritto:

- ad essere retribuiti in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente;
- alla retribuzione a base oraria, a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il rider accetti almeno una chiamata.

È in ogni caso obbligatoria la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il cui premio è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta.

Le misure avranno valenza dopo 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

### **DIS-COLL**

I lavoratori con rapporto di **collaborazione coordinata e continuativa** potranno fruire della DIS-COLL, in caso di perdita involontaria della propria occupazione, purché risulti essere stato versato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, almeno 1 mese di contribuzione.

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI  
SUL NOSTRO SITO  
[www.pierlucaeassociati.it](http://www.pierlucaeassociati.it)